

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO NEI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE

PREMESSA

Questo regolamento, valido per tutti i laboratori del Dipartimento (vedi elenco), si adegua al

SGSS - Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (<https://www.unipd.it/sgss>).

L'Università si avvale del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro quale strumento organizzativo e gestionale che consente, in modo sistematico e diffuso, di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenire incidenti e malattie correlate al lavoro e migliorare in modo continuo le proprie prestazioni in termini di salute e sicurezza sul lavoro.

Linee guida per la sicurezza <https://www.unipd.it/linee-guida-sicurezza>

Per ogni laboratorio è stato nominato uno o più **Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL)** ed uno o più **Preposti** per la sicurezza.

COMPITI, OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO (RDRL)

“Il RDRL è identificato in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito e è inteso, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.363 del 05/08/1998, quale “soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio”. È individuato formalmente dal Responsabile di Struttura di afferenza attraverso sottoscrizione di atto di nomina. Qualora non si proceda all'individuazione, le responsabilità attribuite al RDRL restano in capo al Responsabile di Struttura”.

Ai sensi dell'**art. 5 del D.M. n.363 del 05/08/1998** in materia di obblighi ed attribuzioni del responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio:

1. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile dell'attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornata la valutazione dei rischi;
 - c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

- d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Inoltre:

Ai sensi di quanto previsto dall'**art.6 del D.M. n.363 del 05/08/1998** in materia di formazione ed informazione:

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il **responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio**, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Ai sensi di quanto previsto dall'**art.9 del D.M. n.363 del 05/08/1998** in materia di progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti:

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a. garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b. provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

COMPITI, OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL PREPOSTO

In ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, il PREPOSTO dovrà, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 D. Lgs 81/08
- Ai sensi del sopra menzionato art. 18 comma 1 lett. b-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i. "Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

Si considerano Preposti:

- Direttore di Ufficio
- Docente operante in Laboratorio o a capo di campagne in esterno
- Segretario di Dipartimento/Segretario amministrativo del Centro/Referente amministrativo della Scuola
- Responsabile Tecnico Gestionale di Polo
- Capo officina,
- Tecnici di laboratorio

È individuato formalmente dal Responsabile di Struttura/ Dirigente di Area di afferenza attraverso sottoscrizione di atto di nomina. Qualora non si proceda all'individuazione, le responsabilità attribuite al preposto restano in capo al RDRL".

REGOLAMENTO

Per tutto il personale del Dipartimento (strutturati e non) l'accesso ai laboratori è consentito unicamente dalle 08,00 alle 18,00 dei giorni lavorativi.

Eccezioni a questa regola generale possono essere concesse dal Direttore che notifica al Responsabile della Gestione Tecnica l'autorizzazione e gli estremi della richiesta (in questi casi, eccezionali, deve essere previsto un sistema di sorveglianza, anche telefonica, in modo tale che l'utente non rimanga isolato per più di un'ora)

Per poter accedere ed utilizzare gli strumenti e le procedure di un laboratorio, l'**UTENTE** deve:

- 1) chiedere al **Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL)** che faccia una richiesta al Direttore di attivazione del BADGE (**è assolutamente vietato entrare nei laboratori con badge in prestito o appartenente ad altri utenti abilitati**). **L'attivazione del badge può essere richiesta anche per gli studenti, purchè siano ufficialmente in tesi o tirocinanti.**
- 2) compilare in tutte le sue parti, far firmare e consegnare al **PREPOSTO** del laboratorio:

- **autorizzazione di accesso** (al primo accesso)
- **attestati superamento dei corsi seguenti** (al primo accesso):

UTENTI ITALIANI:

- FORMAZIONE GENERALE (4 ore)**
- FORMAZIONE SPECIFICA per ATTIVITA' A RISCHIO ALTO (12 ore)**
- FORMAZIONE SPECIALISTICA** per il corretto utilizzo delle attrezzature del laboratorio e delle procedure di lavoro (**Verbale di addestramento**)

UTENTI STRANIERI

- GENERAL TRAINING (4 hours)**
- SPECIFIC TRAINING FOR HIGH-RISK ACTIVITIES (12 hours)**
- SPECIALISTIC TRAINING** for the correct use of laboratory equipment and work procedures (**Training reports**)

- **Presa visione dei rischi** in allegato (al primo accesso):

- chiedere al personale tecnico/preposto (in assenza di tecnico chiedere al Responsabile del laboratorio) di prenotare il turno di accesso, specificando le attività da svolgere e gli strumenti che saranno utilizzati (sarà visibile nel calendario degli accessi
https://servizi.geoscienze.unipd.it/mrbs2/web/index.php?view=month&view_all=1&page_date=2022-03-30&area=1&room=1)
- Seguire scrupolosamente le linee guida per la sicurezza
<https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Linee%20guida%20sicurezza.pdf> e le indicazioni del personale Tecnico/Preposto/Responsabile per il corretto uso dei DPI, il corretto utilizzo della strumentazione e delle procedure di lavoro.
- L'utente, una volta ottenuta l'autorizzazione, aver seguito i corsi di formazione generale, specifica, specialistica ed una prenotazione a proprio nome, diventa "lavoratore" a tutti gli effetti di legge, ma prima di entrare in laboratorio, è indispensabile che avvisi il personale tecnico presente, il quale consegnerà i DPI necessari, appronterà gli strumenti da utilizzare e consegnerà, eventualmente, il materiale di consumo necessario alle proprie attività. Generalmente l'utente viene fornito di guanti, occhiali di protezione, cuffie antirumore, mentre il camice (indispensabile) e le scarpe antinfortunistiche (dove previste) non vengono forniti.
- L'utente, al fine di evitare incidenti, deve attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza sia per l'uso degli strumenti che per l'utilizzo del materiale di consumo e dei prodotti chimici ed avvisare il personale per qualsiasi anomalia impiantistica e strumentale, guasto o malore.

ATTENZIONE: gli studenti non possono restare mai da soli nei laboratori!